

TI_GERICHTE 42.2020.18 vom 22. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2020.18_d20200622

FR: TI_GERICHTE 42.2020.18 du 22 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 42.2020.18 del 22 giugno 2020

Regeste

A seguito del divieto generale imposto dal TI nel 3/2020 (avallato da Confederazione) attività ordinaria delle autofficine non poteva essere svolta. Attivo solo servizio picchetto. Pertanto ricorrente, titolare di garage, ha diritto a IPG Corona ex art. 2 cpv.3 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno

Erwägungen

E. 1

È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

E. 2

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente: a. negozi e mercati; b. ristoranti; c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici; d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali; e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

E. 3

Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni: a. negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano; b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi; c. farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici); d. uffici e agenzie postali; e. punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione; f. banche; g. stazioni di servizio; h. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici; i. officine di mezzi di trasporto; j. pubblica amministrazione; k. strutture sociali (p. es. centri di consulenza); l. funerali nella stretta cerchia familiare; m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; n. alberghi.

E. 4

Possono rimanere operative le strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi e strutture di professionisti della salute, servizi SACD che erogano prestazioni urgenti e necessarie come definito dal Medico cantonale e non procrastinabili a data successiva rispetto al divieto. Possono rimanere operativi asili nido e servizi simili necessari, così come pure i servizi a sostegno della popolazione anziana o bisognosa, incluse le badanti.

E. 5

Restano garantite, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

E. 6

Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti salvo i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un'evidente urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati.

E. 7

Sono permesse tutte le attività che possono essere svolte a domicilio in modalità remota. L'accesso agli uffici non è ammesso per il pubblico. Un'eventuale presenza in ufficio deve essere limitata ed è possibile solo nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

E. 8

Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto.

E. 9

Sono permessi interventi volti a garantire l'igiene e la pulizia di luoghi pubblici o di spazi comuni.

E. 10

Sono permesse le attività private volte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

E. 10.1

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009. 2.6. Nella presente evenienza dall'estratto del Registro di commercio (cfr. www.zefix.ch) emerge che il _____ è una ditta individuale con sede a _____. Quale scopo è stata iscritta l'indicazione "garage e autoriparazioni". Il ricorrente ne è il titolare con diritto di firma individuale. Il _____ è concessionario _____. Inoltre nel suo sito internet (_____) quali servizi risultano manutenzione ordinaria, gestione lavori in garanzia, p riparazione e presentazione al collaudo + riparazioni post collaudo (Autorizzazione cantonale), v endita, geometria e servizio pneumatici + magazzino per il relativo deposito, lavaggio e pulizia interna veicolo, servizio igienizzante aria condizionata, aggiornamenti navigatore, sostituzione vetri, gestione danni carrozzeria, assicurazioni, auto noleggio. L'insorgente ha chiesto indennità per perdita di guadagno connessa al coronavirus dal 19 marzo 2020 al 10 maggio 2020 (cfr. doc. I; A2). La Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità, in quanto, da una parte, ha escluso l'applicazione dell'art. 2 cpv. 3 dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19. (...)"); cfr. consid. 2.3.), visto che i garage sono stati oggetto di una chiusura parziale. Dall'altra, nemmeno ha considerato l'insorgente rientrare nei caso di rigore di cui all'art. 2 cpv. 3bis ("I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. (...)"; cfr. consid. 2.3.), poiché dall'ultima decisione definitiva di contribuzione per il 2017 del 24 giugno 2019 risultava un reddito realizzato di fr. 223'700.-- (cfr. doc. A6; A1; consid. 1.1.; 1.2.). L'insorgente ha contestato il modo di operare della parte resistente, facendo valere che durante il periodo di confinamento in Ticino i garage sottostavano a una chiusura ratificata dal Consiglio federale e che il proprio garage aveva mantenuto attivo unicamente un servizio di picchetto garantito dal capo operaio e non da lui stesso (cfr. doc. I; XI1; XI). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa avrebbe dovuto denominare il provvedimento del 7 agosto 2010, poi impugnato dinanzi al TCA, decisione su opposizione invece di decisione su reclamo (cfr. doc. A1). In effetti l'art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RU 2020 871; RS 830.31) prevede che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. L'art. 52 LPGA

enuncia al cpv. 1 che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Secondo il cpv. 2 le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. L'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non prevede deroghe per quanto concerne l'istituto dell'opposizione contemplato dalla LPGA. Del resto la Cassa stessa, nella decisione del 22 giugno 2020, aveva indicato quale rimedio di diritto che "contro la presente decisione può essere interposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica della decisione. (...)" (cfr. doc. A6). Il ricorrente, il 1° luglio 2020, ha conseguentemente inoltrato alla parte resistente un atto intitolato "opposizione decisione di rifiuto IPG Corona del 22.06.2020 (...)" (cfr. doc. A7). 2.8. Per quanto attiene alle censure formulate dal ricorrente secondo cui, in buona sostanza, da un lato, avrebbe diritto alle indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus in quanto il suo garage con autofficina ha dovuto chiudere, fatta eccezione per il servizio di picchetto, dall'altro, il suo caso non sarebbe, perciò, da valutare secondo i criteri per i casi di rigore (art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), giova evidenziare, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), che è vero che il Consiglio federale dal 17 marzo 2020, tramite l'Ordinanza 2 COVID-19, ha stabilito la chiusura di negozi, ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero, nonché di strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo, lasciando invece aperte, in particolare, le officine di mezzi di trasporto (art. 6 cpv. 3 lett. i Ordinanza 2 COVID-19). È altrettanto vero, però, in primo luogo, che il Consiglio di Stato ticinese, con Risoluzione n. 1570 del

E. 11

Le attività industriali che non possono interrompere immediatamente tutte le attività, sono autorizzate a svolgere i lavori necessari ad arrestare le linee di produzione. Le attività del settore chimico-farmaceutico, medicale, alimentare o indispensabili per il settore socio-sanitario, possono rimanere attive nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

E. 12

Sono permessi, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, i trasporti connessi con le attività autorizzate dalla presente risoluzione governativa e la consegna di pacchi.

E. 13

Le case di spedizioni sono autorizzate, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, a garantire il disbrigo delle pratiche doganali, dei trasporti internazionali e dei trasporti indispensabili.

E. 14

Sono permesse, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale, le attività necessarie all'informazione e alla diffusione di contenuti, compresa la stampa dei giornali.

E. 15

È consentita la fornitura di beni e servizi a favore delle attività autorizzate. (...)" Il Consiglio federale, il 27 marzo 2020, ha introdotto nell'Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU 2020 1101; <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comu>

nicati-stampa.msg-id-78606.html). Ai sensi di questo disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia. Una simile domanda può essere accolta secondo le condizioni enumerate dall'Ordinanza, e cioè se il Cantone richiedente non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria, se è altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno acconsentito a queste restrizioni, se l'approvvigionamento della popolazione resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri. L'art. 7e cpv. 1-3 dell'Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020. Con Risoluzione n. 1649 del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento agli art. 7d e 7e dell'Ordinanza 2 COVID-19, ha confermato la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020. Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue: " 8. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali, ecc.)." Tali misure sono state prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile 2020 e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020. Per il periodo dal 20 al 27 aprile 2020 il Consiglio di Stato, con la Risoluzione n. 1827 del 15 aprile 2020, ha invece deciso: " 1. Oltre alle limitazioni previste dall'art. 6 dell'ordinanza 2 COVID-19, sono applicabili anche le seguenti disposizioni. 2. Tutte le strutture turistiche ricettive rimangono chiuse ad eccezione degli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e dei campeggi, che possono continuare, come attualmente, a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti alla gestione dell'emergenza a patto di: - non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso); - garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi; - limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti; - non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc. 3. Le attività di cantiere restano sospese. Nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permesse: attività sui cantieri all'aria aperta o al coperto, svolte da 10 o meno persone oppure attività di lavorazione ed estrazione della pietra naturale svolte da 10 o meno persone. La direzione lavori e, in assenza di essa, la committenza vigilano sul rispetto del numero delle persone presenti e unitamente alle aziende sul rispetto delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale. Lo SMCC può concedere deroghe nel caso in cui esista un'urgenza o preminente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati. 4. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medica e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 50% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. La direzione dell'azienda vigila sul rispetto del numero delle persone presenti e delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica, segnatamente le norme

igieniche accresciute e di distanza sociale. (...)” (la sottolineatura è della redattrice) Dal 27 aprile al 3 maggio 2020 il Consiglio di Stato ha ulteriormente allentato le misure, consentendo l’attività sui cantieri all’aperto o al coperto svolte da 15 o meno persone e prevedendo che le altre industrie, diverse da quelle della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medica e alimentare, che intendono impiegare contemporaneamente oltre il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti impiegati contemporaneamente, chiedere un'autorizzazione allo SMCC per attività non procrastinabili o di interesse pubblico. È stato altresì previsto che “se non vi saranno repentini cambiamenti sul fronte sanitario, a partire dal 4 maggio ci si allineerà all’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020” (cfr. risoluzione n. 1918 del 21 aprile 2020). L’art. 6 Ordinanza 2 Covid-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue: " Art. 6 cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q 2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente: c. bar, nonché discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati; e. Abrogato 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a: l. funerali nella cerchia familiare; o. centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai; p. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici; q. strutture servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.” Tale disposizione è stata oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7 giugno 2020 (RU 2020 1499): " Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis 2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente: b. Abrogata c. discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati; 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto: b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti; b bis strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche); 3 bis Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue: a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell’obbligo; b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti; c. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici; d. le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00; e. le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate. Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html). 2.3. Il Consiglio federale ha, inoltre, adottato delle misure per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus. In particolare l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31) del

aprile 2020 (cfr. doc. A7). Alla luce di quanto appena esposto, il TCA deve concludere che il ricorrente ha diritto alle indennità perdita di guadagno a causa del coronavirus sulla base dell'art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dal 21 marzo al 19 aprile 2020, e meglio nel lasso di tempo in cui il Cantone Ticino, con l'avallo della Confederazione, ha imposto il divieto di svolgere l'attività ordinaria dell'autofficina (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.